

Circolare del 06 novembre 2020

Oggetto: Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (c.d. “Decreto Agosto”) e Decreto-Legge n. 129 del 20 ottobre 2020 “Emergenza epidemiologica da Coronavirus” (c.d. “Decreto Riscossione”).

Con la presente comunicazione desideriamo informarVi sui contenuti del Decreto-Legge n.104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 203, Supp. Ord. n. 30/L del 14 agosto 2020, così come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, in merito alle principali misure entrate in vigore qui di seguito elencate.

Sinteticamente Vi aggiorniamo anche sul “Decreto Riscossione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 260 del 20 ottobre 2020, fornendoVi alcune delle misure in materia di riscossione esattoriale, con particolare riferimento all’ulteriore sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei relativi termini di decadenza e di prescrizione.

La presente Circolare ha carattere puramente divulgativo, non è espressiva di analisi interpretative, né di pareri su specifiche fattispecie e analizza sinteticamente alcune delle disposizioni che si ritengono di maggior interesse riportando inoltre gli intervenuti chiarimenti di prassi ad approfondimento delle disposizioni trattate.

Indice D.L. n.104/2020 “Decreto Agosto”

<i>Art. 27 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud ..</i>	<i>2</i>
<i>Art. 58 – Fondo per la filiera della ristorazione</i>	<i>2</i>
<i>Art. 59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 60 – Rifi nanziamen ti di misure a sostegno delle imprese (commi da 7-bis a 7-sexies)</i>	<i>5</i>
<i>Art 61-bis – Semplificazione burocratico-amministrativa per l’avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età</i>	<i>6</i>
<i>Art. 62 – Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese</i>	<i>6</i>
<i>Art. 65 – Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020</i>	<i>6</i>
<i>Art. 71 – Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società</i>	<i>7</i>
<i>Art. 72-bis - Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso</i>	<i>7</i>
<i>Art. 73 – Rifi nanziamen to cashback – Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 74 – Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km – Automotive</i>	<i>9</i>
<i>Art. 77 – Misure urgenti per il settore turistico.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 78 – Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo</i>	<i>10</i>
<i>Art. 79 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale</i>	<i>10</i>
<i>Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi</i>	<i>11</i>

<i>Art. 98 - Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)</i>	11
<i>Art. 98 bis - Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale</i>	12
<i>Art.109 -proroga esonero TOSAP /COSAP</i>	12
<i>Art. 110 - Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020</i>	12
<i>Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020</i>	14
<i>Decreto "Riscossione"</i>	14
<i>Nuove disposizioni in materia di cassa integrazione, esoneri contributivi e licenziamenti</i>	15
<i>1) Nuovi trattamenti di cassa integrazione</i>	15
<i>2) Esonero contributivo per le aziende che decideranno di non ricorrere alla cassa integrazione</i>	16
<i>3) Esonero contributivo per le aziende che assumeranno a tempo indeterminato ed a tempo determinato nel turismo.</i>	17
<i>4) Fondo nuove competenze</i>	18
<i>5) Proroga e rinnovi dei contratti a termine</i>	18
<i>6) Divieto di licenziamento e deroghe</i>	19

Art. 27 – Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un'agevolazione contributiva che si traduce in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

Art. 58 – Fondo per la filiera della ristorazione

È istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto destinato alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto (quindi al 15 agosto 2020) per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, delle filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P.

Le imprese che possono richiedere il contributo devono essere in possesso di uno dei codici ATECO qui di seguito elencati:

CODICE ATECO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
55.10.00	Ristoranti – limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo

Il contributo spetta a condizione che la media di fatturato e corrispettivi dei mesi da marzo a giugno del 2020 sia inferiore ai tre quarti della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il contributo spetta anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019, anche in assenza del precedente requisito.

Il contributo è ottenuto a seguito di presentazione di un'istanza secondo le modalità che saranno stabilite da apposito decreto ministeriale ad oggi non ancora emanato.

L'erogazione avverrà mediante il pagamento di un anticipo del novanta per cento dell'ammontare degli acquisti rilevanti al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati (anche non quietanzati) nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza di condizioni ostative.

Il saldo verrà erogato a seguito della presentazione della quietanza di pagamento che dovrà essere effettuata con modalità tracciabile.

Coloro che intendono usufruire del contributo dovranno utilizzare apposita piattaforma digitale (denominata piattaforma della ristorazione) in alternativa, potranno recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato presentando la richiesta di accesso al beneficio.

I controlli spetteranno al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare la restituzione dello stesso, sarà punita con una sanzione amministrativa pari al doppio del contributo non spettante.

L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis* e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP.

Art. 59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

È istituito un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane che abbiano registrato una riduzione delle presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in base all'ultima rilevazione effettuata dall'ISTAT.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese di giugno del 2019.

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del corrispondente mese di giugno 2019. Le percentuali del contributo sono le seguenti:

- 15% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020);
- 10% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020);
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020).

Il contributo è comunque riconosciuto nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Questi importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019.

L'ammontare del contributo non potrà essere superiore a 150.000 euro. Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP.

L'istanza, con la quale richiedere il contributo, dovrà essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate con le modalità e i termini previsti da apposito provvedimento, ad oggi non ancora emanato.

Si rileva, infine, che il contributo non è cumulabile con il contributo previsto per le imprese della ristorazione di cui all'art.58 che possono, dunque, presentare richiesta per uno solo dei contributi.

Art. 60 – Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese (commi da 7-bis a 7-sexies)

È introdotta la facoltà, per i soggetti che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile e i principi contabili, di non imputare al conto economico nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi esercizio 2020) la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato".

Il meccanismo applicativo della norma prevede il differimento all'esercizio successivo (quindi quello dell'esercizio che si chiuderà al 31.12.2021) della quota di ammortamento non effettuata nell'esercizio in cui ci si è avvalsi della deroga in commento (esercizio 2020 per i soggetti aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare) e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione.

Le società che applicano i principi contabili nazionali che decideranno di attivare la sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare ad una riserva indisponibile di utili. Nelle circostanze in cui l'utile dell'esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l'utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi.

Le ragioni dell'utilizzo di tale deroga dovranno essere fornite con apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio dell'esercizio in cui ci si è avvalsi della deroga (esercizio 2020 per i soggetti aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare), insieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio), nonché all'iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile.

I soggetti che si avvalgono di questa facoltà, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre in sede di determinazione della base imponibile rilevante ai fini della determinazione delle imposte sui redditi la quota di ammortamento non imputata a Conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR.

Analoga previsione opera con riferimento alla determinazione del valore della produzione rilevante ai fini IRAP.

Ne deriva un disallineamento tra il valore civilistico e quello fiscale sia della quota di ammortamento di competenza dell'esercizio, sia del costo residuo da ammortizzare, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale ci si è avvalsi della deroga (esercizio 2020 per i soggetti aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare), occorre effettuare una variazione in diminuzione che, avendo natura temporanea, comporta lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio.

Queste ultime andranno poi rilasciate nell'ultimo esercizio in cui verrà stanziato l'ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo d'imposta detto ammortamento non assumerà rilevanza fiscale.

Art 61-bis – Semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età

Al fine di sostenere l'imprenditorialità dei giovani di 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

Art. 62 – Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

Gli aiuti previsti dal D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 (c.d. "Decreto Rilancio" – artt. Da 54 a 60) vengono estesi anche alle microimprese e piccole imprese che risultavano in difficoltà economica già alla data del 31 dicembre 2019. Si tratta, a titolo esemplificativo, degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie su prestiti, tassi di interesse agevolati, aiuti per la ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 adottati dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli enti territoriali e dalle Camere di commercio

Gli aiuti possono, pertanto, essere richiesti a determinate condizioni alternative tra loro purchè le imprese interessate:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Art. 65 – Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020

Con una modifica all'art. 56 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") viene prolungata fino al 31 gennaio 2021 la moratoria delle scadenze relative a varie tipologie di esposizioni debitorie delle microimprese e delle piccole e medie imprese nei confronti di banche o di altri intermediari finanziari.

Ne consegue che le aperture di credito "a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati, neanche parzialmente, fino al 31 gennaio 2021, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o al 17 marzo 2020 se successivi. Inoltre, la stessa scadenza viene applicata ai contratti relativi a prestiti non rateali e ai pagamenti di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale.

Per le imprese che erano già state ammesse alle misure di sostegno alla data del 15 agosto 2020, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità. Al contrario, le imprese che non ne hanno beneficiato in precedenza e che intendono accedere ora alle misure di sostegno devono presentare apposita richiesta entro il 31 dicembre 2020 in base alle condizioni e alle modalità previste dall'art. 56 del Decreto "Cura Italia".

L'articolo in commento interviene a modificare anche l'art.37 bis del D.L. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità") per cui fino al 31 gennaio 2021, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse. Lo stesso vale anche per i sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

Art. 71 – Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società

Questo articolo, commentato per dovere di completezza, prevedeva che per le assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuavano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 "Cura Italia" ovvero la possibilità di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; queste società potevano altresì prevedere che l'assemblea si svolgesse, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Si precisa che ai sensi dell'art. 106, comma 7, "Cura Italia", le disposizioni di cui allo stesso articolo 106 si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19. A tal ultimo riguardo, si ricorda che con D.L. 7 Ottobre 2020, n. 125, lo stato di emergenza COVID-19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.

Si ritiene che le predette disposizioni semplificate in tema di convocazione e svolgimento delle assemblee siano applicabili anche alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 72-bis - Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso

All'articolo 70-quinquies del DPR n. 633/1972, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 3-ter, il regime disciplinato dal secondo comma dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.

3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, è effettuata sulla base della percentuale determinata:

- a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
- b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento»

Viene previsto che alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il regime di esenzione (di cui al secondo comma dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972), laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.

Art. 73 – Rifinanziamento cashback – Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160

Il Decreto Agosto modifica l'art. 1, comma 288 e 289 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. "Legge di Bilancio").

La Legge di Bilancio prevedeva, al fine di incentivare l'utilizzo della moneta elettronica per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e per rilanciare i consumi, un rimborso in denaro in base alle condizioni ed ai criteri individuati tramite decreti, da attuare entro il 30 aprile 2020, emessi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Con la nuova formulazione prevista dal Decreto "Agosto" viene eliminato il termine di attuazione, ossia il 30 aprile 2020, e vengono affidate le attività di attribuzione, di erogazione dei rimborsi e qualsiasi altra attività accessoria alla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.).

Art. 74 – Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km – Automotive

Il decreto prevede un rifinanziamento del fondo automotive per gli incentivi previsti dall'art. 44 del Decreto "Rilancio" per l'acquisto di autoveicoli a bassa emissione di Co2 g/km introducendo alcune modifiche alla misura originaria.

Viene, inoltre, istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni nonché da soggetti passivi IRES.

Art. 77 – Misure urgenti per il settore turistico

Il Decreto "Agosto", con l'articolo in commento, apporta alcune modifiche all'art. 28 del Decreto "Rilancio" (D.L. 34/2020) ovvero al credito di imposta per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, commerciale, artigianale, agricola e di interesse turistico e all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. In base alla norma istitutiva il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone versato nel periodo di imposta del 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (o nei mesi di aprile, maggio e giugno per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale). In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda che includano almeno un immobile ad uso non abitativo, il credito d'imposta riconosciuto è pari al 30% dei relativi canoni.

La nuova formulazione prevede:

- l'aumento della percentuale del credito di imposta relativo all'affitto di azienda dal 30% al 50% per le strutture turistico-ricettive;
- nel caso in cui, in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito di imposta spetta per entrambe i contratti;
- l'estensione del credito di imposta per le imprese turistico-ricettive fino al 31 dicembre 2020;
- la spettanza per le strutture alberghiere, termali, agenzie di viaggio e turismo, tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Sono stati inoltre modificati i periodi di riferimento: il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Inoltre, per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del D.l. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del D.l. 18/2020, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021.

Art. 78 – Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

Per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per i seguenti immobili:

- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (es. agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- rientranti nella categoria catastale D utilizzati per attività di allestimento di strutture espositive per eventi fieristici o manifestazioni;
- rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a cinema, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Solo per gli immobili in categoria catastale D/3, sopra identificati, l'estensione si applica anche agli anni 2021 e 2022 purché ci sia coincidenza tra i proprietari e i gestori delle attività (trattandosi di un aiuto di Stato, l'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Comunità europea).

Art. 79 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale

Per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (i.e. 2020 e 2021 per i soggetti "solari") è reintrodotta il credito d'imposta di cui all'art. 10 del D.L. 83/2014 destinato alle imprese alberghiere per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Il credito d'imposta, pari al 65% delle spese sostenute, è riconosciuto per specifici interventi di ristrutturazione, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica e per ulteriori interventi quali acquisto di mobili e arredi.

Per espressa previsione normativa sono, inoltre, comprese tra i beneficiari dell'agevolazione anche le strutture che svolgono attività agrituristica; gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali; le strutture ricettive all'aria aperta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e può essere utilizzato anche in un'unica soluzione, a differenza di quanto precedentemente previsto.

Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

È stata prevista la possibilità di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi e il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli articoli 126 e 127 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio"). Questi versamenti, per i quali il Decreto Rilancio aveva già disposto una sospensione nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, potevano essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:

- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in alternativa
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 98 - Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

È prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti "solari").

Tale disposizione riguarda:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, il regime di vantaggio di cui all'art. 27, comma 1, D.L. 98/2011 (c.d. contribuenti minimi) o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116

La proroga si applica solo ai contribuenti che nel primo semestre del 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Art. 98 bis - Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

I versamenti dei saldi e degli acconti risultanti dal Modello Unico 2020 (i.e. IRPEF, IRES e relative addizionali) e dal Modello IRAP 2020 che dovevano essere effettuati, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 27 giugno 2020, entro il 20 luglio o entro il 20 agosto 2020 con maggiorazione dello 0,4%, qualora non siano stati effettuati in tutto o in parte, potevano essere regolarizzati, senza applicazione di alcuna sanzione, entro il 30 ottobre 2020 con una maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute.

Tale regolarizzazione riguardava:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, il regime di vantaggio di cui all'art. 27, comma 1, D.L. 98/2011 (c.d. contribuenti minimi) o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR.

Per poter beneficiare della regolarizzazione in commento era necessario aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 era applicabile anche al versamento del saldo IVA 2019, qualora avesse dovuto essere versato entro il 20.8.2020.

Art.109 -proroga esonero TOSAP /COSAP

Viene introdotta una modifica all'articolo 181 del Decreto "Rilancio" che proroga le agevolazioni previste per le imprese di pubblico esercizio. Sono quindi esonerate dal pagamento della TOSAP/COSAP a partire dal 1° maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Sempre per lo stesso lasso temporale non è dovuta l'imposta di bollo per la presentazione di domande per le nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 110 - Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

Il Decreto introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31 dicembre 2020.

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Sono esclusi da tale rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa. Per espresso richiamo, possono applicare tale regime anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (bilancio al 31.12.2020 per i soggetti solari). Per le imprese il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, solo qualora questo sia approvato successivamente al 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Agosto" e a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni da rivalutare risultino iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente.

Il saldo attivo della rivalutazione **può** essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. Qualora si volesse riconoscere il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione anche ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, è possibile optare per il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. In tal caso, i maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (i.e. dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021).

Si precisa che sia la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione che quella di riconoscere il maggior valore attribuito ai beni ammortizzabili e non ammortizzabili anche ai fini fiscali rappresentano una facoltà per il contribuente, che ben potrebbe procedere alla loro rivalutazione ai soli fini civilistici.

Il saldo attivo affrancato con il pagamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento ha natura di riserva di utili "ordinaria" per i soci, per cui:

- i soci di società di capitali sono tenuti a trattare la riserva distribuita (e a tassarla come tale) alla stregua di un dividendo;

- per i soci di società di persone in contabilità ordinaria, invece, la distribuzione non è tassata (l'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo chiude ogni prelievo tributario).

Le imposte sostitutive del 3% e del 10% sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Le altre due rate devono essere versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare secondo le modalità ed i termini di cui sopra possono essere oggetto di compensazione orizzontale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 471/97 con i limiti e le modalità ivi previsti.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 che ha introdotto la rivalutazione dei beni di impresa, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, le relative plusvalenze e minusvalenze vengono determinate tenendo in considerazione il costo dei beni ante rivalutazione.

Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

L'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 3, TUIR è elevato ad euro 516,46 per il solo periodo d'imposta 2020. Tale importo a regime è pari a euro 258,23.

Decreto "Riscossione"

Il Decreto n. 129/2020 (c.d. "Decreto Riscossione" interviene apportando modifiche all'art.68 del Decreto n.18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia" derubricato "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione"

In particolare, viene ulteriormente prorogata la scadenza di versamento delle cartelle disponendo che sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 (in precedenza il termine scadeva al 15.10.2020), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi (avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS)

previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi entro il 31.01.2021) e non si procede al rimborso di quanto già versato.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

Nel caso di dilazione dei ruoli sono altresì sospese tutte le rate in scadenza dall'8.3.2020 al 31.12.2020. Per i piani di dilazione in essere all'8.3.2020 e per i piani relativi a domande presentate entro il 31.12.2020, il numero di rate insolute necessario ai fini della decadenza è elevato a 10: pertanto, la decadenza si ha quando non vengono pagate 10 rate anche non consecutive.

Viene inoltre stabilito che tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento che scadono nel corso del 2020 sono prorogati di due anni.

Fino al 31 dicembre 2020 sono anche sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto (21 ottobre 2020) e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

* * *

Nuove disposizioni in materia di cassa integrazione, esoneri contributivi e licenziamenti

1) Nuovi trattamenti di cassa integrazione

Vengono previste ulteriori 18 settimane di trattamenti di integrazione salariale (CIGO, FIS, Cassa in Deroga, ai quali dovrebbero aggiungersi anche i fondi bilaterali quale l'FSBA) quale durata massima di intervento da collocarsi nel periodo tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020.

Le suddette 18 settimane sono suddivise in due periodi di 9 settimane ciascuno ed i periodi già

richiesti ed autorizzati (non si parla più di effettivamente fruiti) in base alla precedente normativa (DL 18/2020) collocati parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020 saranno imputati alle prime 9 settimane (in tal modo saranno di fatto persi tutti i periodi precedentemente non fruiti).

La grossa novità riguarda però i costi: infatti solo le prime 9 settimane saranno utilizzabili da tutti i datori di lavoro senza alcun specifico onere, mentre le ulteriori 9 settimane potrebbero avere un costo per le aziende.

In particolare, viene previsto che le seconde 9 settimane saranno gratuite solo per le aziende che avessero subito una riduzione del fatturato aziendale (raffrontando i dati del primo semestre 2020 con quelli del primo semestre del 2019) superiore al 20%, oppure per le aziende che hanno iniziato la loro attività successivamente al 1/1/2019.

Qualora invece, il fatturato avesse subito una riduzione inferiore al 20% l'azienda dovrà pagare un contributo addizionale del 9% sulla retribuzione che sarebbe spettata ad ogni lavoratore per le ore non lavorate di cassa integrazione e tale contributo viene elevato al 18% nel caso in cui l'azienda non avesse subito alcuna riduzione di fatturato.

In occasione della presentazione delle domande relative alle successive 9 settimane le aziende dovranno autocertificare (con dichiarazione di atto notorio) l'entità della riduzione di fatturato, sarà poi l'Inps a confrontarsi con l'Agenzia delle Entrate per la verifica della correttezza di quanto dichiarato dall'azienda e nel caso di dichiarazione non corretta provvederà al relativo rigetto delle domande ed al recupero contributivo più sanzioni.

In caso di ricorso alle nuove 18 settimane di cassa Covid si applica il divieto di licenziamento come meglio precisato al successivo punto 6).

Rimangono, come sempre, diversi aspetti critici nella disposizione normativa (tra i quali per es. l'obbligo o meno dell'informativa e la consultazione sindacale) che dovranno essere chiariti dalla prassi amministrativa, pertanto auspichiamo che l'Inps ed il Ministero provvedano ad emanare prima possibile le proprie circolari operative ed interpretative.

2) Esonero contributivo per le aziende che decideranno di non ricorrere alla cassa integrazione

Ai datori di lavoro che non richiedono le nuove 18 settimane di cassa integrazione di cui al precedente punto 1) e che abbiano già usufruito di periodi di integrazione salariale nel periodo maggio/giugno 2020, viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (ad esclusione dei premi inail e probabilmente dei contributi minori) per un periodo di 4 mesi

fruibili entro il 31 dicembre 2020.

In particolare l'esonero contributivo è calcolato nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Anche questa novità necessita dei chiarimenti amministrativi perché la norma si presta a diverse interpretazioni operative: in teoria, il calcolo dell'esonero dovrebbe riguardare ogni singolo dipendente che ha fruito della cassa in maggio e giugno 2020, quindi potremmo ipotizzare che per un dipendente con paga oraria di 10,00€ e che in maggio e giugno avesse usufruito di 100 ore di cassa integrazione beneficerebbe di un esonero di circa 600 € (€ 10,00 per il doppio delle ore di cassa fruite pari a 200 ore x circa un 30% di contribuzione c/azienda).

Come ogni agevolazione contributiva, anche questo esonero dovrebbe sottostare a tutte le condizioni generali ordinarie (possesso della regolarità contributiva, rispetto integrale della parte economico/normativa dei ccnl, ecc.).

Il datore che beneficerà del suddetto esonero non potrà licenziare i dipendenti per giustificato motivo oggettivo per tutta la durata dell'esonero come meglio precisato al successivo punto 6), pena la restituzione integrale dell'agevolazione con sanzioni ed interessi.

L'esonero non sarà di immediata attuazione perché subordinato alla relativa autorizzazione della Commissione europea.

3) Esonero contributivo per le aziende che assumeranno a tempo indeterminato ed a tempo determinato nel turismo.

Viene altresì introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che, dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, assumeranno lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato (sono esclusi apprendisti, agricoli e domestici), così come saranno agevolate anche le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive al 15/8/2020.

L'agevolazione non si applicherà in caso di assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (ad esclusione dei premi inail e probabilmente dei contributi minori) sarà utilizzabile per un periodo di 6 mesi dall'assunzione, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Di fatto quindi, per un lavoratore full time, l'incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre (671 euro mensili).

Un altro esonero è riconosciuto, con le stesse modalità e identico arco temporale, per le assunzioni a

tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali: in tal caso l'esonero durerà per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applicherà l'esonero di cui sopra.

L'operatività di questa agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Anche qui bisognerà comunque attendere le relative circolari operative.

4) Fondo nuove competenze

Il decreto "agosto" potenzia il Fondo nuove competenze previsto dal DL "Rilancio".

Si ricorda che il fondo nuove competenze prevede che per consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possano prevedere specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. In sostanza si prevede la possibilità che imprese e sindacati possano realizzare mediante contrattazione collettiva territoriale o aziendale, la conversione temporanea dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative in percorsi di formazione. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, saranno pagati dal "Fondo Nuove Competenze" e gestito dall'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Il decreto potenzia il Fondo sotto tre aspetti: estende a tutto il 2021 l'operatività del Fondo; incrementa le risorse stanziare; amplia la funzione del Fondo stesso. Le specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro, oltre a riguardare le «mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa», potranno ora puntare anche «a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori».

Ad oggi però il fondo non risulta ancora operativo.

5) Proroga e rinnovi dei contratti a termine

Vengono nuovamente riviste le regole dei contratti a termine.

Prima di tutto segnaliamo che è stato abrogato (dal 15 agosto 2020) il comma 1-bis dell'art.93 della Legge 77/2020 che imponeva alle aziende la proroga obbligatoria tutti i contratti a termine e di somministrazione, per una durata pari a al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 (vedasi ns. mail del 23/7/2020). Non avendo la norma valenza retroattiva, resta purtroppo incerto il periodo tra il 19 luglio ed il 15 agosto, nel quale i

rapporti prorogati in base alla precedente disposizione resterebbero del tutto validi.

Viene quindi prevista la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di rinnovare o prorogare per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, tutti i contratti tempo determinato ed in somministrazione senza obbligo di indicare una causale.

Il termine del 31 dicembre 2020 deve intendersi quale l'ultimo giorno entro il quale dovranno essere sottoscritti i rinnovi e/o le proroghe, potendo quindi concludersi il nuovo rapporto anche oltre il 31 dicembre 2020.

Resta fermo comunque il limite massimo dei 24 mesi complessivi oltre i quali non potrà eccedere il contratto a termine, considerando tutti i periodi già precedentemente utilizzati con lo stesso lavoratore.

Rimangono, come sempre, alcuni dubbi interpretativi, come per esempio l'inciso "per una sola volta" del quale dovrà esserne chiarita la portata (per es. che fare nel caso si sia già effettuata una proroga oltre il 31 luglio 2020 in base alle precedenti disposizioni, così come se a tale proroga si applicheranno tutte le regole ordinarie dei contratti a termine come divieti, limiti massimi, nr. proroghe, diritti di precedenza, computo ai fini dimensionali, ecc., pertanto ci riserviamo di fornirvi successivi chiarimenti.

6) *Divieto di licenziamento e deroghe*

Il nuovo DL prevede il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (quindi per ragioni economiche) nei seguenti casi:

- Relativamente ai datori di lavoro che non hanno interamente usufruito delle nuove 18 settimane di cassa Covid di cui al sopra indicato punto 1);
- Ai datori di lavoro che, in alternativa alla fruizione delle nuove 18 settimane di cassa, optano per l'esonero contributivo di 4 mesi di cui al sopra indicato punto 2).

Pertanto, stando al dettato normativo si aprirebbero i seguenti scenari:

- a) chi sceglierà di ricorrere agli ammortizzatori sociali Covid dovrà consumare integralmente le 18 settimane previste dal decreto Agosto e solo al termine di questo periodo (quindi, più o meno non prima della fine di novembre) potrà intimare i licenziamenti;
- b) chi sceglierà di ricorrere all'esonero contributivo massimo di 4 mesi, alternativo agli ammortizzatori sociali Covid, potrà intimare i licenziamenti alla scadenza dell'esonero. Tale scadenza potrebbe essere anche breve per tutte le aziende che hanno usufruito di poca cassa

integrazione nel periodo maggio/giugno 2020;

- c) chi sceglierà non di ricorrere agli ammortizzatori sociali Covid o all'esonero contributivo massimo di 4 mesi (magari per mancanza di cassa fruita maggio/giugno 2020) non potrà intimare i licenziamenti probabilmente fino al 31 dicembre 2020.

Vista la delicatezza della questione e le pesanti conseguenze che potrebbe determinare una decisione sbagliata, ci si riserva di fornire maggiori chiarimenti, così come si consiglia ad ogni cliente di sentire preventivamente sempre il parere del proprio legale.

Il nuovo decreto prevede poi tre casi in cui si può procedere con i licenziamenti e precisamente:

- i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- con accordo collettivo aziendale, sottoscritto con i sindacati comparativamente più rappresentativi, di incentivo all'esodo (quindi prevedendo un importo a titolo di incentivo all'esodo), che consente di concordare con ogni singolo dipendente (che è libero di aderire all'accordo o meno) una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In questo caso ai lavoratori spetterà la Naspi;
- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

* * *

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento che si renda necessario e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivanti dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quando indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.